



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Andrea De Sabbata,

letto il ricorso:

- visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;
- ritenuto che la prossima udienza possa svolgersi nella forma dello scambio di note di cui all'art.127 ter cpc;
- ritenuto in particolare che l'oggetto della causa e, allo stato, il contenuto degli atti, non richiedano la concreta necessità dell'interrogatorio libero delle parti, la cui assenza si deve ritenere senz'altro giustificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.420 cpc.

ASSEGNA

- Alla parte ricorrente termine perentorio per il deposito delle note di cui al citato art.127 ter fino al **21/05/2025**
- Alla\e altra\e parte\i termine perentorio per il deposito delle note di cui al citato art.127 ter fino a 6 giorni dopo

SPECIFICANDO CHE

- i termini “a ritroso” previsti dalla legge, con riferimento alla data dell'udienza, si intendono decorrere dal primo dei termine sopra indicati;
- le note di cui sopra:
 - o dovranno essere specificamente denominate “note di trattazione scritta” (o dicitura parimenti identificativa);
 - o potranno in ogni caso contenere ogni tipo di istanza o deduzione (ferme restando le scadenze processuali), comprese tra l'altro proposte transattive e relativa accettazione, o richieste di rinvio, le cui motivazioni saranno esaminate secondo i normali criteri e non potranno comunque consistere nella richiesta di svolgimento dell'udienza nei modi ordinari;
 - o potranno anche limitarsi a richiamare il contenuto degli atti precedenti
- agli effetti di cui al comma 4 del citato articolo 127 ter ciascuna parte potrà comunque manifestare, in tali note, la volontà di non considerarle depositate in caso di mancato deposito di quelle di tutte le altre parti, salva la contestuale redazione, in via subordinata, delle deduzioni di udienza;
- nel caso in cui le parti redigano accordo conciliativo poi depositato (nel medesimo testo) e sottoscritto digitalmente da ciascuna difesa (munita di idonea procura) si provvederà senz'altro alla emissione di verbale di



conciliazione giudiziale ex art. 88 delle norme di attuazione del cpc nell'attuale formulazione;

- in ogni altro caso il provvedimento del Giudice (ordinanza o sentenza) verrà emesso successivamente alla verifica dei depositi autorizzati.

manda

- alla parte ricorrente per la notificazione alla/e controparte/i del ricorso e del presente decreto entro i termini di cui all'art. 415 c.p.c.

ricorda a ciascuna parte resistente

- che è suo onere costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art.416₁ cpc, mediante deposito nella cancelleria di questo giudice di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e nella quale il resistente dovrà prendere precisa – e non limitata a contestazione generica – posizione sui fatti affermati dal ricorrente, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare (art. 416 c.p.c.).
- che l'eventuale sua richiesta di trattazione orale dovrà essere contenuta necessariamente nell'atto di costituzione (salvo che siano comunque rispettati i 5 giorni di legge decorrenti dalla notifica)

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Ancona, 1 aprile 2025

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

